

9ª Seduta Plenaria
PC Giornale N.9, Punto 5(c)

DECISIONE N.17

Il Consiglio Permanente decide di adottare la "Decisione concernente il Rappresentante OSCE e il Rappresentante OSCE supplente incaricati di prestare assistenza nell'applicazione dell'accordo fra i governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa sulla tutela sociale dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie" (Annesso).

Decisione concernente il Rappresentante OSCE e il Rappresentante OSCE
supplente incaricati di prestare assistenza nell'applicazione dell'accordo fra
i governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa sulla tutela
sociale dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie

Il Consiglio Permanente,

rispondendo alle richieste avanzate dai Governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa, basate sull'accordo del 30 aprile 1994 tra tali Governi sulla tutela sociale dei pensionati militari della Federazione Russa e dei membri delle loro famiglie residenti nel territorio della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominato "Accordo"),

richiamando la decisione adottata nella 27^a Riunione del Comitato di Alti Funzionari (vedere 27-CSO/Giornale N. 3, decisione (e)),

agendo conformemente alla Dichiarazione sulle Questioni Baltiche del Vertice di Budapest relativamente all'assistenza da parte dell'OSCE nell'attuazione di accordi bilaterali,

adotta la seguente decisione.

Procedure per la nomina del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente

1. Si invita il Presidente in esercizio a nominare, tra candidati in possesso di idonee qualificazioni, un Rappresentante OSCE ed un Rappresentante OSCE supplente, previa consultazione con le Parti lettone e russa.
2. L'incarico del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente durerà un anno, con possibilità di proroga.
3. Dopo la scadenza dell'incarico del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente, o in caso di loro cessazione dal servizio, il Presidente in esercizio proporrà nuovi candidati alle Parti, per la loro approvazione, quanto prima possibile, ma entro e non oltre due settimane.
4. Per tutta la durata del mandato della Missione OSCE in Lettonia, il Rappresentante OSCE e/o il Rappresentante OSCE supplente potranno essere scelti tra il personale della Missione.
5. Qualora il Rappresentante OSCE e/o il Rappresentante OSCE supplente venga scelto tra il personale della Missione e il mandato della Missione scadesse, il Presidente in esercizio nominerà un nuovo Rappresentante OSCE e/o un Rappresentante OSCE supplente secondo le procedure di cui al paragrafo 3.

Relazioni con la Missione OSCE

6. Per tutta la durata del mandato della Missione OSCE in Lettonia, gli uffici del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente saranno ubicati nella stessa sede della Missione OSCE. Nell'adempimento dei loro compiti il Rappresentante OSCE ed il

Rappresentante OSCE supplente terranno pienamente informata la Missione OSCE in modo da garantire trasparenza e potranno richiedere la consulenza e l'assistenza della Missione OSCE, come appropriato.

Diritti e privilegi

7. Se il Rappresentante OSCE e/o il Rappresentante OSCE supplente non sono permanentemente presenti in Lettonia, essi si recheranno in Lettonia con la necessaria frequenza, ma almeno una volta ogni tre mesi.

8. Le autorità lettoni forniranno al Rappresentante OSCE e al Rappresentante OSCE supplente i visti e ogni altro documento che sia necessario per assicurare che tali persone possano entrare e rimanere nel territorio della Repubblica di Lettonia al fine di svolgere i loro compiti conformemente alla presente Decisione.

9. Il Rappresentante OSCE e il Rappresentante OSCE supplente fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dai membri delle Missioni OSCE conformemente al paragrafo 15, Annesso 1 della Decisione 2 della Quarta Riunione del Consiglio (Roma) (CSCE/4-C/Dec.2).

Catena di comando

10. Il Rappresentante OSCE ed il Rappresentante OSCE supplente svolgeranno le loro funzioni sotto la supervisione e la responsabilità del Presidente in esercizio. Il Rappresentante OSCE riferirà regolarmente, ma non meno di una volta ogni tre mesi, al Consiglio Permanente tramite il Presidente in esercizio.

Aspetti finanziari

11. Si invita il Segretario Generale a sottoporre al Consiglio Permanente un progetto di bilancio, inizialmente per il 1995, che contempli le spese per i viaggi ufficiali, il servizio di interpretariato, il vitto e l'alloggio e altri servizi relativi al Rappresentante OSCE e al Rappresentante OSCE supplente nel caso in cui questi non vengano scelti tra il personale della Missione e gli Stati mittenti richiedano il rimborso.

Mandato del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente

12. Ai sensi dell'Articolo 2 dell'Accordo i compiti del Rappresentante OSCE e del Rappresentante OSCE supplente saranno:

- esaminare, unitamente ai rappresentanti delle Parti lettone e russa, i ricorsi su questioni riguardanti i diritti delle persone alle quali si applica l'accordo;
- partecipare, all'adozione di raccomandazioni e decisioni, in base alla regola del consenso;
- esaminare, dietro richiesta di una qualsiasi delle due Parti, questioni relative all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo e del relativo Protocollo, inclusi i diritti delle persone alle quali si applica l'accordo, ivi sanciti.

13. A tale riguardo le Parti potranno chiedere al Rappresentante OSCE e al Rappresentante OSCE supplente di contribuire alla soluzione di problemi riguardanti l'applicazione dell'Accordo e del relativo Protocollo nei seguenti settori:

- 13.1 Esercizio da parte dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie dei diritti dell'uomo conformemente alle norme del diritto internazionale, all'Accordo e alla legislazione della Repubblica di Lettonia.
- 13.2 Mantenimento del diritto di risiedere liberamente nel territorio della Repubblica di Lettonia per le persone alle quali si applica l'Accordo e che risiedevano permanentemente nel territorio della Repubblica di Lettonia al 28 gennaio 1992, comprese le persone nei cui confronti non sono state completate le formalità pertinenti e che sono incluse in elenchi convalidati da entrambe le Parti e allegati all'Accordo.
- 13.3 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie di possedere, usare e disporre di beni mobili ed immobili di loro proprietà.
- 13.4 Garanzie concesse dalla Parte lettone ai pensionati militari e ai membri delle loro famiglie riguardo l'uso degli appartamenti che essi occupano in casamenti di proprietà dello Stato o di un dicastero governativo.
- 13.5 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie di privatizzare i locali abitabili da loro occupati qualora venga promulgata dalla Repubblica di Lettonia una legislazione in tal senso.
- 13.6 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie di ricevere, su richiesta, dalle autorità lettoni equivalenti locali abitabili in casamenti evacuati dalle truppe russe, ad eccezione dei casamenti nelle città di Riga e Liepaja, qualora le autorità competenti della Repubblica di Lettonia non siano in grado di fornire servizi di utilità pubblica, servizi commerciali e di trasporto per le zone residenziali dove i pensionati militari e i membri delle loro famiglie continuano a vivere dopo il ritiro delle unità militari.
- 13.7 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie di vendere o altrimenti cedere i beni di loro proprietà.
- 13.8 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie che desiderano lasciare la Repubblica di Lettonia:
 - di vendere, cedere o, a loro discrezione, altrimenti alienare beni immobili di loro legittima proprietà;
 - di vendere un appartamento personalmente, di metterlo all'asta o di ricevere dalle autorità lettoni una somma forfettaria in base al valore di mercato dell'alloggio se l'appartamento nella Repubblica di Lettonia si renda libero;
 - di trasferire dal Paese, vendere o altrimenti alienare beni mobili di loro legittima proprietà;

- di trasferire dalla Repubblica di Lettonia a istituti bancari della Federazione Russa il denaro che essi ricavano dai loro beni mobili ed immobili e di trasferire i depositi e l'attivo tenuti in istituti bancari della Repubblica di Lettonia.
- 13.9 Diritto dei pensionati militari o dei membri delle loro famiglie, senza alcun impedimento da parte delle autorità lettoni o russe, allo scambio dei locali abitabili che essi occupano con locali abitabili occupati da persone residenti nella Repubblica di Lettonia o nella Federazione Russa.
- 13.10 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie che non hanno alloggio, o che richiedono miglioramenti del loro alloggio, di ricevere un alloggio ben attrezzato su una base di parità con altri residenti della Repubblica di Lettonia, fra l'altro, utilizzando casamenti evacuati dalle truppe che lasciano la Repubblica di Lettonia.
- 13.11 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie, alla loro partenza definitiva dalla Repubblica di Lettonia, di portare fuori dal territorio della Repubblica di Lettonia tutti i beni mobili di loro proprietà ad eccezione degli articoli il cui trasferimento dal Paese è proibito senza il pagamento di diritti doganali, imposte indirette o simili oneri.
- 13.12 Pensioni dei pensionati militari pagate da istituti bancari della Repubblica di Lettonia da fondi della Federazione Russa.
- 13.13 Indennità di assistenza sociale pagate dalla Federazione Russa tramite istituti bancari della Repubblica di Lettonia.
- 13.14 Diritto dei pensionati militari di ricevere ogni genere di presidi medici e ortopedici messi a disposizione dalle istituzioni di assistenza sanitaria della Repubblica di Lettonia, nello stesso modo e negli stessi termini previsti per i pensionati della Repubblica di Lettonia.
- 13.15 Diritto dei membri delle famiglie dei pensionati militari di ricevere in termini generalmente applicabili ogni forma di presidio medico ed ortopedico messo a disposizione dalle istituzioni di assistenza sanitaria della Repubblica di Lettonia.
- 13.16 Pagamento dell'assistenza sanitaria per i pensionati militari dal bilancio federale della Federazione Russa.
- 13.17 Possibilità per i pensionati militari e per i membri delle loro famiglie di ricevere istruzione in istituti superiori, in scuole secondarie e professionali della Repubblica di Lettonia conformemente alla legislazione della Repubblica di Lettonia.
- 13.18 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie senza alcun impedimento dalla Parte lettone di lavorare in organizzazioni pubbliche e culturali registrate nella Repubblica di Lettonia.

- 13.19 Iniziative da parte di entrambe le Parti volte a promuovere la creazione di una base giuridica e di condizioni sociali favorevoli per il reinserimento volontario dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie.
 - 13.20 Obbligo della Federazione Russa di sottoporre alla Parte lettone un elenco di pensionati militari residenti nel territorio della Repubblica di Lettonia e beneficiari di una pensione che non rientri nel bilancio della Federazione Russa, nonché obbligo di fornire una volta all'anno informazioni riguardanti qualsiasi cambiamento in tale elenco.
 - 13.21 Obbligo della Parte lettone di contribuire al normale funzionamento della Sezione di Previdenza Sociale del Dipartimento consolare dell'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica di Lettonia fornendo ad essa tutti i servizi necessari e i locali di ufficio.
 - 13.22 Diritto dei pensionati militari e dei membri delle loro famiglie di usufruire dei servizi della Sezione di Previdenza Sociale del Dipartimento consolare dell'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica di Lettonia.
14. La presente decisione sostituisce la decisione adottata dal Comitato Permanente il 30 giugno 1994 sullo stesso tema (vedere Giornale N.26, decisione (c), Annesso 2 del Comitato Permanente).